



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Prot. n. 18059/T-A II del 24/04/2015

Alla Regione del Veneto
Giunta Regionale
c.a. *Assessore Daniele Stival*
PAL.ZZO BALBI – DORSODURO 3901
30123 VENEZIA
FAX: 041/2792816
e-mail: assessore.stival@regione.veneto.it
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Oggetto: Proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2015-2016.

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Barbara Amadesi (tel.: 051-65.12.204 – e-mail: barbara.amadesi@isprambiente.it)

In riferimento alla richiesta di parere avanzata da codesta Amministrazione con nota prot. n. 151578 del 10/04/2015, avendo esaminato la proposta di calendario venatorio ad essa allegata, si comunica quanto segue.

Secondo la normativa nazionale le Regioni hanno autonomia per quanto concerne la gestione faunistico-venatoria, mentre le tematiche attinenti la tutela ambientale e la conservazione della natura, sanciti dalla legge n. 157/92, rimangono di pertinenza statale. Si vedano al riguardo anche i pronunciamenti su materie specifiche, ma di ampia valenza (come nel caso dell'elenco delle specie cacciabili e dei tempi di caccia) della Corte Costituzionale.

In questo contesto, nell'impostare la formulazione del proprio parere su un provvedimento complesso e articolato come quello in esame, lo scrivente Istituto ha ritenuto opportuno analizzare e trattare i diversi aspetti tecnici di competenza. Di seguito vengono quindi formulate alcune valutazioni sui temi affrontati dal provvedimento in oggetto che a parere di questo Istituto non appaiono condivisibili sotto il profilo tecnico-scientifico in considerazione del quadro normativo vigente; sulle questioni non espressamente trattate si ritiene sostanzialmente condivisibile l'impostazione prospettata da codesta Amministrazione.

SPECIE CACCIABILI, PERIODI E MODALITÀ DI CACCIA

Uccelli

A seguito della modifica dell'art. 18 della legge n. 157/92 intervenuta tramite l'approvazione della legge comunitaria 2009, questo Istituto, con nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, ha provveduto a trasmettere alle Amministrazioni regionali il documento "*Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42*". In tale documento, che si allega al presente parere e ne costituisce parte integrante, vengono fornite precise indicazioni circa:

- i periodi di caccia per le specie ornitiche che dovrebbero essere adottati nell'ambito dei calendari venatori regionali;
- la sospensione del prelievo per alcune specie in cattivo stato di conservazione a livello globale, nazionale e/o regionale;
- la necessità di adottare piani di prelievo per alcune specie come premessa per consentirne la caccia;



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- le modalità del prelievo per alcune specie nel corso della stagione venatoria ed i limiti di carniere.

Le indicazioni contenute nel suddetto documento sono state formulate a partire da:

- un esame critico della più aggiornata letteratura scientifica disponibile in merito allo stato di conservazione ed alla fenologia delle specie cacciabili nel nostro Paese;
- i criteri stabiliti dalla direttiva 147/2009/CE per la fissazione dei periodi di caccia alle specie ornitiche e sui periodi di riproduzione e dipendenza e di migrazione prenuziale stabiliti per l'Italia nel documento "*Key Concepts of articles 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of hutable bird Species in the EU*" ufficialmente adottato dalla Commissione Europea;
- l'applicazione dei suggerimenti tecnici contenuti nella "*Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici*";
- le modalità con cui viene esercitato il prelievo venatorio nel nostro Paese in funzione del quadro normativo nazionale e regionale e della prassi oggettiva che, nella maggioranza dei casi non determina la raccolta dei dati di carniere e la modulazione del prelievo in funzione della densità e della dinamica delle popolazioni faunistiche.

Per un'analisi delle motivazioni biologiche e tecniche che stanno alla base di tali indicazioni si rimanda all'esame del documento appena citato. Le modalità indicate nella proposta di calendario venatorio in esame per il prelievo venatorio di diverse specie non risultano coerenti con quanto indicato nel suddetto documento e non sono condivisibili da parte di questo Istituto che, pertanto, esprime parere sfavorevole alla loro adozione. In particolare si evidenzia:

- Per Merlo e Tortora la pre-apertura della caccia per tutto il mese di settembre dovrebbe essere consentita per un massimo di 3 giornate complessive, esclusivamente nella forma d'appostamento e con un carniere giornaliero massimo di 5 capi per cacciatore.
- Pre-apertura della caccia al Colombaccio durante il mese di settembre e apertura generale della caccia a questa specie al 20 settembre, anziché al 1° ottobre, quando il prelievo ha una maggiore possibilità di essere distribuito su più popolazioni di diversa origine, evitando quindi un eccessivo impatto sulla sola popolazione nidificante.
- Caccia al Colombaccio dal 2 al 31 gennaio in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- Caccia a Ghiandaia, Gazza, Cornacchia nera e Cornacchia grigia dal 20 settembre al 1° ottobre in forma vagante e/o da appostamento, anziché esclusivamente da appostamento.
- Mancata sospensione della caccia a Combattente e Moretta.
- Apertura della caccia a Starna, Fagiano, Allodola, Quaglia, Beccaccia, Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino, Pavoncella, Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello al 20 settembre anziché al 1° ottobre.
- Chiusura della caccia alla Quaglia al 31 dicembre, anziché al 31 ottobre.
- Chiusura della caccia a Germano reale, Folaga, Gallinella d'acqua, Alzavola, Mestolone, Moriglione, Canapiglia, Porciglione, Fischione, Codone, Marzaiola, Beccaccino, Frullino e Pavoncella al 31 gennaio, anziché al 20 gennaio.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- Chiusura della caccia alla Beccaccia al 20 gennaio, anziché al 31 dicembre, data auspicabile visto lo stato di conservazione sfavorevole della specie e la forte pressione venatoria a cui viene sottoposta.
- Chiusura della caccia al Tordo bottaccio al 20 gennaio e a Tordo sassello e Cesena al 31 gennaio, anziché al 10 gennaio.
- Chiusura della caccia a Starna e Fagiano al 31 dicembre, anziché al 30 novembre.
- La caccia alla Starna e l'eventuale prolungamento della caccia per il Fagiano oltre il 30 novembre dovrebbero essere subordinati alla verifica dello *status* locale delle popolazioni e alla predisposizione di piani di prelievo.
- Dal 21 gennaio, l'attività venatoria dovrebbe essere esercitata esclusivamente da appostamenti collocati a non meno di 500 metri dalle zone umide frequentate dagli uccelli acquatici, che risultano particolarmente sensibili al disturbo causato dalla caccia. Inoltre, considerando che tale periodo coincide anche con l'inizio delle attività riproduttive di diverse specie di rapaci rupicoli, è necessario che gli appostamenti siano situati ad una distanza superiore a 500 metri dalle pareti rocciose o da altri ambienti potenzialmente idonei alla nidificazione di rapaci rupicoli.
- Carniere giornaliero per la Quaglia pari a 10 capi anziché 5 capi per cacciatore e tetto di prelievo annuale pari a 50 anziché 25 capi per cacciatore.
- Carniere giornaliero per l'Allodola pari a 20 capi anziché 10 capi per cacciatore e tetto di prelievo annuale pari a 100 anziché 50 capi per cacciatore.
- Carniere giornaliero per la Pavoncella pari a 10 capi anziché 5 capi per cacciatore e tetto di prelievo annuale pari a 50 anziché 25 capi per cacciatore.
- Mancanza di specifici limiti di carniere giornaliero per la Tortora (massimo 5 capi per cacciatore, sia in pre-apertura che durante la pre-apertura generale) e tetto di prelievo annuale pari a 100 capi anziché 25 capi per cacciatore.
- Tetto di prelievo annuale per il Codone pari a 50 capi anziché 25 capi per cacciatore.

Mammiferi

Lagomorfi

Risulta criticabile l'apertura della caccia alla Lepre comune al 20 settembre, anziché al 1° ottobre, e la mancata introduzione di forme di prelievo sostenibile basate su censimenti o stime d'abbondanza, pianificazione del prelievo ed analisi dei carnieri. Si ritiene altresì che tali indicazioni andrebbero estese anche alle popolazioni naturalizzate nel passato di Coniglio selvatico, specie para-autoctona per il nostro Paese. Per evidenti ragioni tecniche ed organizzative e di efficace svolgimento della vigilanza sull'attività venatoria, questo Istituto ritiene opportuno che la data di apertura della caccia alla piccola selvaggina stanziale, esercitata tradizionalmente in forma vagante, suggerita per i Galliformi (1° ottobre) venga adottata anche per la Lepre comune ed il Coniglio selvatico. Inoltre, anche per i Lagomorfi ciò consentirebbe un più completo sviluppo degli ultimi nati ed il completamento della stagione riproduttiva. È noto infatti che alla terza domenica di settembre molte femmine di Lepre comune sono ancora gravide e/o in allattamento e che le ultime nascite si verificano nella prima decade di ottobre. Oltre a ciò va considerato che i giovani restano dipendenti dalla madre per non meno di 20 giorni dopo la nascita.

Volpe

Nel caso della Volpe si forniscono le seguenti indicazioni:



ISPRA
Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

- prelievo in forma vagante da parte del singolo cacciatore: i periodi concessi per la piccola selvaggina stanziale;
- caccia in squadre organizzate con l'ausilio dei cani da seguita: 1 ottobre – 31 gennaio;
- prelievo da appostamento con arma a canna rigata dotata di ottica di mira: i periodi concessi per il prelievo selettivo degli Ungulati, con l'esclusione del periodo 15 marzo - 31 agosto e comunque nel rispetto dell'arco temporale di cui alla legge n.157/92, art. 18, comma 2.

PRELIEVO NELLE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Quaglia

La possibilità di rilascio di quaglie d'allevamento nelle Aziende agri-turistico-venatorie appare non condivisibile in quanto attualmente in Italia non vi sono allevamenti di Quaglia comune (*Coturnix c. coturnix*), bensì allevamenti di Quaglia giapponese (*Coturnix coturnix japonica*) o loro ibridi. L'immissione in natura di quaglie giapponesi e soprattutto di esemplari ibridi, ancorché vietata dal D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03, rappresenta una minaccia per la conservazione della Quaglia comune. Va osservato, infatti, che tra i due *taxa* esistono evidenti differenze nel canto e nel comportamento migratorio. Inoltre, le quaglie giapponesi allevate appartengono a ceppi selezionati dall'uomo già da alcune centinaia di anni, tanto che correntemente queste quaglie vengono considerate in via di domesticazione ed hanno perso in larga misura il comportamento migratorio. Diversi studi recenti¹ dimostrano come le quaglie allevate, una volta immesse in natura, si ibridino con successo con la Quaglia comune. Immissioni consistenti e diffuse di quaglie giapponesi o di ibridi possono, quindi, determinare forme d'inquinamento genetico a carico delle popolazioni di Quaglia comune, dovute anche al fatto che, nonostante la mortalità degli individui rilasciati sia generalmente molto elevata, una quota dei soggetti immessi può sopravvivere e riprodursi. Ciò ha come conseguenza un peggioramento delle popolazioni di quaglia comune in termini di fitness e ripercussioni sulla loro capacità di sopravvivenza in natura, nonché l'alterazione dei loro comportamenti riproduttivi e di migrazione. Per quanto sopra discusso questo Istituto ritiene che l'immissione di quaglie giapponesi e loro ibridi dovrebbe essere esclusa nell'ambito delle attività di tipo venatorio o cinotecnico.

¹Barilani M., S. Derégnaucourt, S. Gallego, L. Galli, N. Mucci, R. Piombo, M. Puigcerver, S. Rimondi, J.D. Rodriguez-Teijeiro, S. Spanò, E. Randi (2005) - Detecting hybridization in wild (*Coturnix c. coturnix*) and domesticated (*Coturnix c. japonica*) quail populations - Biological Conservation, Volume 126, Issue 4: 445-455.

Derégnaucourt, S., Guyomarc'h, J.-C. And Belhamra, M. (2005). Comparison of migratory tendency in European Quail *Coturnix c. coturnix*, domestic Japanese Quail *Coturnix c. japonica* and their hybrids - Ibis, 147: 25-36.

Lumineau S., A. Vignal, J.M. Boutin, X. Rognon. 2010 - Evidence for introgressive hybridization of wild common quail (*Coturnix coturnix*) by domesticated Japanese quail (*Coturnix japonica*) in France - Conservation Genetics, vol.11, 3, 1051-1062.

Pernice rossa

L'inserimento della Pernice rossa *Alectoris rufa*, taxon alloctono per il Veneto, quale specie cacciabile nelle aziende agri-turistico venatorie, dove è consentito solo "l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento", si configura di fatto come una introduzione in natura di una specie alloctona, pratica vietata ai sensi del D.P.R. n. 357/97, così come modificato dal D.P.R. 120/03 e rappresenta un'operazione non condivisibile sul piano biologico e tecnico.

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

A tal riguardo si fa notare che, nonostante gli individui rilasciati siano generalmente caratterizzati da una mortalità molto elevata, una quota degli stessi può sopravvivere e riprodursi, come testimoniato dall'origine delle popolazioni di Pernice rossa oggi presenti in alcuni areali italiani, non potendo quindi escludersi il rischio di inquinamento genetico delle popolazioni di Coturnice.

Si evidenzia infine che la L. 116/2014 (art. 285, comma 12), ha modificato l'art. 2 della l. 157/92, introducendo un generale obbligo di eradicazione o controllo anche per le specie autoctone in parte del Paese e alloctone in altri contesti, come nel caso della Pernice rossa nel territorio regionale del Veneto. Pertanto andrebbe valutata l'opportunità di sviluppare programmi regionali e/o provinciali di controllo di questa specie.

PRELIEVO NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Non si ravvisano elementi di natura tecnica e biologica per un'estensione dei periodi di prelievo nelle Aziende Faunistico Venatorie che pertanto dovrebbero coincidere con quelli previsti negli ATC.

GIORNATE AGGIUNTIVE DI CACCIA IN OTTOBRE E NOVEMBRE

La concessione delle giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre in taluni contesti potrebbe determinare un aumento non trascurabile della pressione venatoria nei confronti delle specie migratrici; per tale ragione si ritiene opportuno che eventuali decisioni in tal senso siano assunte solo previa verifica della compatibilità con le esigenze di conservazione delle popolazioni sottoposte a prelievo.

L'attuazione di forme corrette di gestione dell'avifauna migratrice comporta infatti la necessità che le amministrazioni promuovano analisi efficaci delle statistiche venatorie per valutare l'impatto del prelievo venatorio nei confronti delle singole specie di migratori cacciabili. La concessione di cui trattasi, sancita dall'art. 18, comma 6, della legge 157/92, tende infatti a contemplare la possibilità di conservare determinate consuetudini locali di caccia ai migratori, considerato che nel periodo indicato si verifica genericamente un più intenso flusso migratorio. Tuttavia, alcune specie cacciabili sono attualmente indicate a livello europeo in flessione e considerate in cattivo stato di conservazione, per cui sarebbero richieste misure specifiche di controllo dell'impatto venatorio, segnatamente per la "deroga" di cui trattasi.

Lo scrivente Istituto ha più volte evidenziato la necessità di disporre di informazioni tecniche adeguate al fine di poter quantificare l'entità della pressione venatoria sull'avifauna migratrice in conseguenza alla concessione di giornate aggiuntive di caccia nel periodo 1° ottobre – 30 novembre. La dimensione dell'incremento del prelievo e le sue conseguenze in termini conservazionistici e gestionali può essere infatti valutata solo se codesta Amministrazione sarà in grado di organizzare adeguatamente la raccolta e l'analisi dei dati di cerniera. In tal senso si richiede che vengano inviati i totali dei capi abbattuti nel corso di tutta la stagione venatoria e nel corso dei mesi di ottobre e novembre, relativamente a ciascuna specie oggetto di prelievo e suddivisi per decadi evidenziando quanto è stato abbattuto durante le giornate ordinarie e quanto durante le giornate aggiuntive. Solo disponendo di questi dati sarà possibile una prima valutazione dell'impatto, calcolando l'incremento del prelievo su ciascuna specie dovuto all'applicazione della deroga.

Allo stato attuale, in assenza di ulteriori elementi specifici di conoscenza sull'entità del prelievo esercitato in relazione all'andamento temporale dei flussi migratori, si ritiene che la deroga in questione non risponda ad un opportuno principio di precauzione.



PERIODO DI ADDESTRAMENTO ED ALLENAMENTO CANI

L'inizio dell'attività di addestramento cani il 16 agosto appare prematuro in quanto alcune specie non hanno completato la riproduzione o vi è ancora una dipendenza dei giovani. Si ritiene che una soluzione di compromesso accettabile sia quella di posticipare ai primi di settembre l'inizio del periodo di addestramento degli ausiliari, prevedendo al contempo una limitazione negli orari consentiti (in particolare appare utile evitare la suddetta attività nel tardo pomeriggio).

FORME DI CACCIA

La caccia vagante, soprattutto se con l'ausilio del cane, non dovrebbe essere prolungata oltre il mese di dicembre. Possono essere previste eccezioni per le aziende faunistico-venatorie, per le aziende agri-turistico-venatorie e per la caccia al cinghiale e alla volpe in squadre autorizzate. Il protrarsi della caccia vagante su tutto il territorio nel mese di gennaio può essere infatti all'origine di effetti negativi riconducibili ai seguenti aspetti principali:

- a) eccessivo disturbo, conseguente sia alla ricerca diretta del selvatico sul territorio (molto maggiore rispetto alla caccia d'attesa), sia al maggior numero di praticanti che verrebbero coinvolti. A tale proposito occorre considerare che il mantenimento di una innaturale condizione di allarme e quindi di stress negli animali selvatici è all'origine di conseguenze negative su *status* e dinamica delle popolazioni, anche in maniera indipendente dall'entità del prelievo. Infatti una protratta condizione di stress induce gli animali a spendere maggiori energie per spostarsi e fuggire, contemporaneamente tende a diminuire in modo sensibile il tempo che essi possono dedicare ad alimentarsi. Questi fattori influiscono in maniera negativa sul bilancio energetico e sulla condizione immunitaria di ciascun individuo e possono quindi aumentare indirettamente la mortalità complessiva, anche a carico di specie che non sono direttamente oggetto di caccia. In questo contesto la possibilità di avvalersi dell'ausilio dei cani, ivi compresi quelli da seguita, non può che aggravare ulteriormente i rischi appena descritti;
- b) maggiore prelievo dovuto sia al maggior numero di praticanti, sia all'aggiunta del prelievo con ricerca attiva rispetto a quello d'attesa;
- c) difficoltà di controllo degli atti di bracconaggio.

Si allega alla presente una nota relativa ad alcuni aspetti rilevanti ai fini della pianificazione e regolamentazione faunistico-venatoria regionale che poniamo all'attenzione di codesta Amministrazione (Allegato 2).

Rimanendo disponibili a fornire eventuali chiarimenti, s'invisano distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONSULENZA



(Dott. Piero Genovesi)

n. 2 allegati

BA/lr

Rif. Int. 15966/2015

**ISPRA**Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale**ALLEGATO 2****ULTERIORI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA PIANIFICAZIONE
E REGOLAMENTAZIONE FAUNISTICO-VENATORIA REGIONALE**

Per completare le osservazioni al provvedimento in esame, si ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione alcune questioni che richiedono un'attenta valutazione.

1. Adempimenti legati all'adesione dell'Italia all'AEWA - Con legge n. 66 del 6.2.06 l'Italia ha formalmente aderito all'accordo internazionale denominato AEWA (*African-Eurasian Waterbird Agreement*), finalizzato alla conservazione degli uccelli acquatici migratori. Tale accordo, stipulato nell'ambito della Convenzione di Bonn per la Conservazione delle Specie Migratrici, comporta la necessità per gli Stati firmatari di attuare una serie di azioni per la tutela degli uccelli acquatici migratori, ivi comprese alcune misure volte a garantire la sostenibilità del prelievo venatorio. In particolare, viene richiesto l'utilizzo di cartucce atossiche nelle zone umide (anche quelle non ricadenti nei siti della Rete Natura 2000), la raccolta di informazioni sui carnieri effettuati ed il controllo del bracconaggio.

2. Tipologia di munizioni per lo svolgimento dell'attività venatoria - L'uso delle munizioni da caccia contenenti piombo determina effetti negativi sull'ambiente a causa dell'accumulo del metallo che con il tempo subisce processi di alterazione, contaminando diffusamente il terreno. Inoltre molte specie di uccelli selvatici restano avvelenate dal piombo perché ingeriscono pallini, proiettili o loro frammenti raccolti direttamente dal terreno o contenuti nelle carni degli animali feriti e non recuperati o delle interiora degli ungulati abbandonate sul luogo dell'abbattimento. Per maggiori approfondimenti sull'argomento si suggerisce di consultare il Rapporto ISPRA n. 158 (<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-piombo-nelle-munizioni-da-caccia-problematiche-e-possibili-soluzioni>).

Stante la gravità di queste problematiche la Conferenza delle Parti della Convenzione per la Protezione delle Specie Migratrici (CMS, nota anche come Convenzione di Bonn) ha approvato la Risoluzione n. 11.15 che richiede alle Parti contraenti il superamento dell'uso del piombo nelle munizioni da caccia e l'introduzione dell'obbligo di utilizzare materiali alternativi entro i prossimi tre anni come indicato nelle linee guida allegate al testo della risoluzione (http://www.cms.int/sites/default/files/document/COP11_Doc_23_1_2_Bird_Poisoning_Review_%26_Guidelines_E_0.pdf).

Alla luce di quanto sopra, si suggerisce pertanto di intraprendere azioni tese a sensibilizzare i portatori d'interesse, a garantire il passaggio al munizionamento atossico e a valutare eventuali altre misure di prevenzione e mitigazione degli effetti del piombo presente in natura in ottemperanza alla Risoluzione n. 11.15.

3. Valutazione d'incidenza della caccia sulla rete Natura 2000 - L'armonizzazione delle misure di tutela previste dalle direttive n. 147/2009/CE e n. 92/43/CEE con la regolamentazione della caccia comporta la necessità di effettuare una valutazione preventiva dell'impatto che le pratiche connesse all'esercizio venatorio possono avere sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario. A questo riguardo si ritiene vada considerata l'opportunità di sottoporre a valutazione d'incidenza non soltanto gli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria, ma anche i calendari regionali attraverso una concertazione con i competenti uffici regionali. Inoltre la valutazione d'incidenza della caccia sulla conservazione di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000 dovrebbe essere effettuata, sito per sito, avendo a riferimento il relativo formulario o il piano di gestione, se approvato.